



Data Roma, 8 marzo 2010

A tutte le Strutture Uilcem

Prot 21/2010/RM/pam

Loro Sedi

Cari amici,

dopo otto mesi di trattativa si è finalmente concluso il rinnovo del contratto nazionale del settore elettrico. È un risultato importante sia per i contenuti, che di seguito riassumo sinteticamente, che per l'intesa unitaria raggiunta, per nulla scontata, dopo la presentazione iniziale di tre piattaforme separate.

Venendo ai contenuti dell'intesa, seguendo l'ordine cronologico degli articoli contrattuali, le modifiche apportate con questo rinnovo del contratto sono:

Art. 1 Ambito di applicazione: è stato precisato l'ambito delle attività che ricadono nel perimetro contrattuale alla luce delle evoluzioni del settore;

Art. 2 Relazioni Sindacali: sono stati introdotti delle ulteriori precisazioni che richiamano i temi della responsabilità sociale delle imprese e della sostenibilità;

Art. 3 Assetti contrattuali: l'articolato è stato modificato in base alla durata triennale sia del contratto nazionale che conseguentemente dei contratti aziendali riprecisando quindi i contenuti e le tempistiche per la presentazione delle piattaforme e i tempi dei relativi negoziati;

Art. 10 Ambiente, qualità e sicurezza sul luogo di lavoro: al fine di dare maggior impulso anche a livello di settore al lavoro su questi temi abbiamo costituito un "organismo bilaterale salute sicurezza ambiente" e previsto di ampliare i compiti dei RLS anche ai temi degli impatti ambientali e della sostenibilità (RLSA);

Art. 11 Formazione: anche in questo caso abbiamo previsto la costituzione "dell'Organismo bilaterale per la formazione" a livello di settore al fine di qualificare ed estendere ulteriormente i processi e le pratiche formative continue nei confronti dei lavoratori come fattori di crescita professionale e di maggiore spendibilità nei processi riorganizzativi;

Art. 13 Apprendistato è stato inserito un comma che riconosce eventuali pregresse esperienze formative in azienda (tirocini formativi, stage, ecc.) come utili a ridurre il periodo dell'apprendistato lasciando però inalterato il periodo di nove mesi per raggiungere la qualifica di PES;

Art. 21 Classificazioni: vengono fissate delle linee guida per la definizione entro il 30 giugno 2011 di un nuovo sistema classificatorio che preveda una riduzione e ottimizzazione degli inquadramenti prevedendo dinamiche retributive orizzontali, la revisione delle declaratorie e l'individuazione dei nuovi profili professionali, la valorizzazione del merito ed infine il ruolo del sindacato e delle RSU. Si è inoltre previsto il passaggio dalla cat. C2 alla C1 entro sei mesi come fase propedeutica alla revisione del sistema classificatorio;

Art. 31 Tutela della maternità/paternità: è stato aggiunto l'impegno delle parti a monitorare la situazione al fine di estendere le migliori pratiche;

Art. 38 Trattamento turnisti e semiturnisti: non essendo riusciti ad estendere il trattamento giornalizzato, applicato in una parte consistente delle aziende del settore, e dovendo prevedere nel contratto nazionale una disciplina precisa anche come riferimento alle nuove aziende che entrano abbiamo definito la norma con riferimento ai precedenti trattamenti derivanti dai contratti di Federelétrica e Assoelétrica prevedendo la facoltà a livello aziendale di stipulare accordi per il passaggio al sistema giornalizzato. Va inteso che tutti i trattamenti in essere (nazionali e aziendali) vengono confermati per chi è già turnista o semiturnista e per chi lo diventerà;

Art. 39 Reperibilità: la discussione su questo tema è stata difficile sin dall'inizio con la richiesta avanzata dalle controparti di superare il riferimento "al di norma uno su quattro", di liberalizzare altre forme come quella oraria e all'indisponibilità a ragionare, con riferimento alla "reperibilità speciale" al rapporto fra tempo di attesa e di lavoro. Alla fine l'unica modifica riguarda la formulazione del punto c) già presente che riguarda la possibilità di prevedere forme di reperibilità oraria ma confermando l'obbligo di accordo;

Art. 42 Trasferimenti: è stata aggiunta la possibilità di riconoscere la maggiorazione di cui al comma b) anche nei casi l'azienda fornisca direttamente l'alloggio;

Art. 46 Premio di risultato: l'articolato conferma il contenuto precedente ;

Art. 49 Previdenza complementare: è previsto un incremento del contributo a carico delle imprese di 4 euro (2 € dal 1 gennaio 2011 e 2 € dal 1 gennaio 2012) ed un'iniziativa comune che partendo dalla conclusione dei lavori della precedente commissione paritetica individui forme di sinergie fra i tre fondi esistenti nel settore;

Art. 50 Assistenza sanitaria integrativa: si prevede l'estensione di tale copertura a tutti i lavoratori del settore con forme che saranno definite a livello aziendale. Pensiamo che si debba arrivare ad un fondo di settore;

Art. 53 decorrenza e durata: il contratto triennale avrà decorrenza dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2012 al fine di riallineare le scadenze del contratto del settore elettrico a quelle previste per i contratti dei settori energia e petrolio e gas acqua, nell'ipotesi di realizzare al prossimo rinnovo un contratto unico capace di contenere l'insieme delle attività che si effettuano nelle aziende energetiche;

Art. 55 Inscindibilità e interpretazione del contratto: è stata costituita allo scopo la commissione di conciliazione di settore per una eventuale necessità di interpretazione delle norme contrattuali;

Esercizio del diritto di sciopero: come sapete prima dell'avvio del rinnovo contrattuale avevamo formalmente disdetto i vecchi accordi del 1991, Assoelétrica e Federutility avevano immediatamente contestato questi atti e la Commissione di Garanzia aveva deliberato precisando che detti accordi dovevano, ancorchè disdettati dalle Organizzazioni Sindacali, considerarsi validi per 6 mesi e sino a loro sostituzione con un nuovo accordo di settore. Quindi abbiamo definito nella trattativa le linee guida che saranno di riferimento per la successiva trattativa che apriremo al fine di arrivare finalmente

a definire modalità certe e convenute per garantire anche nel settore elettrico l'esercizio del diritto di sciopero nel rispetto, come è sempre stato, degli utenti.

Per quanto concerne **la parte economica**: firmiamo il contratto con un aumento medio dei minimi di 157 euro più 4 euro sulla previdenza complementare, nel pieno rispetto delle nuove regole sulla contrattazione.

Quello che si può evidenziare è che i 157 euro di aumento dei minimi determinano un montante complessivo nei 42 mesi pari a 4039 euro (che equivale a 96.16 euro mese) ben superiore a quanto ottenuto nel precedente rinnovo contrattuale. (87,54 €).

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Riccardo Marcelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Riccardo Marcelli". The signature is written in a cursive style with a large initial 'R'.